



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 42/22 DEL 22.10.2019

---

**Oggetto:** Individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della Legge n. 43 /2006, e disciplina della relativa formazione. Presa d'atto dell'Accordo Stato Regioni n. 209/CSR del 23 novembre 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018.

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce alla Giunta che, considerata la rilevanza assunta nel territorio regionale dalle prestazioni erogate in ambito odontoiatrico e le relative ricadute sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione, si rende necessario assicurare a coloro che supportano i professionisti nell'erogazione delle suddette prestazioni, percorsi formativi riconosciuti e uniformi sul territorio nazionale, a garanzia di capacità professionali, tecniche e relazionali consone al ruolo ricoperto.

Nello specifico, l'Assessore richiama la disciplina sulle professioni sanitarie, con particolare riferimento alla legge 1 febbraio 2006, n. 43 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che stabilisce che sia competenza delle Regioni l'individuazione e la formazione dei profili di operatori di interesse sanitario "non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1".

L'Assessore precisa che la norma sopra richiamata ricomprende, tra gli operatori di interesse sanitario in ambito odontoiatrico, la figura dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (di seguito ASO), che svolge attività finalizzate: all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica; alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario; all'accoglienza dei clienti; alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

L'Assessore prosegue ricordando che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, il 23 novembre 2017, è stato stipulato l'Accordo (rep. 209/CSR) relativo alla definizione del profilo professionale e formativo dell'ASO, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 43/2006, recepito con il successivo D.P.C.M. 9 febbraio 2018 recante "Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico".



L'Assessore ricorda che, ai sensi del succitato D.P.C.M., le Regioni e le Province autonome devono adeguare il proprio ordinamento a quanto previsto dall'Accordo del 2017, con particolare riferimento all'individuazione della figura e del profilo dell'ASO, agli standard formativi, alle modalità per il rilascio della certificazione delle competenze, nonché all'adozione di un sistema per il riconoscimento dei crediti formativi e dei titoli pregressi.

L'Assessore sottolinea che la Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.C.M. del 9 febbraio 2018, ha già adempiuto all'individuazione della figura e del profilo dell'ASO approvando il Profilo di Qualificazione n. 56235 per "Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO)" nell'ambito del R.R. P.Q. (Repertorio Regionale dei Profili di Qualificazione). L'inserimento del suddetto profilo nel Repertorio, attraverso la definizione degli standard professionali coerenti alla disciplina nazionale, rappresenta il primo elemento fondamentale per il percorso di assolvimento delle disposizioni sopra richiamate.

A seguito dell'inserimento del profilo dell'ASO nel Repertorio, la Regione Sardegna ha approvato diversi percorsi formativi proposti, in regime di autofinanziamento, dalle Agenzie accreditate al sistema della formazione professionale, in esito ai quali è stato rilasciato ai relativi destinatari l'attestato di qualifica/certificazione del profilo professionale di ASO.

Ai sensi del D.P.C.M. del 9 febbraio 2018, art. 2, commi 1 e 2, si rende comunque necessario definire in maniera più omogenea i livelli minimi della formazione per il conseguimento della certificazione nonché per l'aggiornamento professionale.

Per garantire parità di trattamento fra coloro che hanno conseguito la qualifica come sopra rappresentato e coloro che, invece, hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 11, comma 1 del D.P.C.M. in argomento, e stanti le numerose richieste provenienti dal territorio sardo, l'Assessore evidenzia l'urgenza e l'importanza di regolamentare le modalità di riconoscimento di quanto disposto sia in tema di "Esenzione conseguimento dell'Attestato di qualifica/certificazione", sia relativamente ai crediti formativi e ai titoli pregressi secondo le disposizioni stabilite dal successivo articolo 12 del medesimo decreto.

Pertanto, l'Assessore propone di prendere atto delle prescrizioni relative all'esenzione dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica /certificazione di cui al succitato D.P.C.M., per coloro che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, "hanno o hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di



non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

Per quanto attiene, invece, al riconoscimento dei crediti formativi e titoli pregressi, così come disposto dall'articolo 12 del D.P.C.M. più volte richiamato, l'Assessore ricorda che la Regione, in qualità di Ente titolare nel Sistema Regionale di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013, ha competenza nella definizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del percorso di formazione per il conseguimento della certificazione del profilo professionale di ASO, in ragione delle competenze comunque acquisite o dei titoli pregressi.

Per quanto sopraddetto ed in considerazione della natura sanitaria del profilo professionale di ASO, l'Assessore propone di dare mandato alla Direzione generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale affinché predisponga le linee guida operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Stato Regioni e recepite con il richiamato D.P.C.M., in stretto raccordo con l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

### **DELIBERA**

- di prendere atto dei contenuti dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 e relativi allegati ed il conseguente D.P.C.M. del 9 febbraio 2018 recante “Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico”;
- di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale di predisporre, con il supporto della Direzione generale della Sanità, le linee guida operative per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'Accordo Stato Regioni e recepite con il richiamato D.P.C.M. con particolare riferimento alla definizione degli standard formativi, del sistema di esenzione dalla formazione e del sistema di riconoscimento dei crediti formativi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 42/22  
DEL 22.10.2019

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas